

Accesso agli atti amministrativi - atto e documento amministrativo - separazione, divorzio, diritti/doveri dei genitori - atti della carriera scolastica - istanza di accesso - genitore separato non affidatario dell'alunno minorenni- interesse all'accesso- sussiste - limitazioni derivanti dal provvedimento del giudice dell'affidamento - valutazioni della PA - necessità

Va riconosciuto al genitore separato non affidatario dei figli minori l'interesse all'accesso agli atti della carriera scolastica degli stessi, dovendosi tenere conto che l'art. 155, terzo comma, c.c. riconosce in tale caso al genitore "il diritto di vigilare sulla loro istruzione".

A fronte della richiesta del genitore, l'amministrazione scolastica, riconosciuta in astratto la sussistenza della posizione legittimante all'accesso, ha il dovere di valutare in concreto che il provvedimento del giudice civile che ha adottato i provvedimenti relativi ai rapporti dei genitori con la prole, non contenga eventualmente di statuizioni ostative o diversamente prescrittive circa l'esercizio del diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli attribuito al genitore non affidatario dall'art. 155, terzo comma, c.c.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione in ordine alla domanda di accesso agli atti della carriera scolastica dei figli minori formulata dal genitore non affidatario

(La sentenza è resa sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 155 c.c., prima delle modifiche introdotte dalla L n. 54 del 2006. Tale norma prevedeva: *"Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse"*. I principi affermati dalla sentenza si applicano *a fortiori* nella fattispecie di affidamento condiviso ai sensi del nuovo testo dell'[art. 155 c.c.](#) ed anche nella fattispecie di affidamento esclusivo, come previsto dal nuovo [art 155 bis c.c.](#), il quale fa salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art.155. Il tutto, come ricordato nella sentenza, salve le diverse valutazioni cui l'amministrazione dovesse giungere sulla base di limitazioni eventualmente derivanti dallo specifico provvedimento giurisdizionale di affidamento).

(L.P.)

CONSIGLIO DI STATO
Sezione VI

Sentenza 13 novembre 2007 n. 5825

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1) Con istanza del 28.12.2005 inoltrata al Provveditore agli Studi di Novara il dott. C.M. - legalmente separato dalla moglie P.M.A., alla quale con la sentenza di separazione sono stati affidati i due figli minori - chiedeva informazioni sul rendimento scolastico, sulle scuole frequentate cui risultavano iscritti i propri figli, nonché di essere ammesso ad estrarre copia della relativa documentazione. Con nota del 20.02.2007 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara poneva il rilievo che il Servizio di Neuropsichiatria presso l'Asl n. 13 - al cui esame era stata sottoposta la domanda di accesso - aveva ribadito che «ogni questione inerente alla collocazione dei minori» doveva essere «preventivamente filtrata» dal Servizio medesimo, in quanto deputato, in base alla sentenza di separazione emessa l'11.07.2002 dalla Corte di Appello di Novara - Sezione Famiglia, «alla gestione dei rapporti padre figlio». L'Ufficio Scolastico forniva poi notizie sull'andamento e sul profitto dei due minori, senza indicare le scuole frequentate.

Avverso la statuizione di parziale reiezione dell'istanza di accesso il dott. C. proponeva ricorso avanti al TAR per il Piemonte assumendone l'illegittimità per violazione degli artt. 155 e 317 cod. civ. e per eccesso di potere per contrasto con la circolare del MIUR n. 7657/A0 del 20.12.2005, insistendo per il riconoscimento del diritto alla cognizione ed ostensione di tutti gli atti ed elementi indicati nella domanda di accesso documentale.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il TAR adito dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine all'insorta controversia, perché l'esercitato diritto di accesso coinvolge le modalità di espressione dei rapporti del padre separato con i figli minorenni, in merito ai quali è tenuto a pronunciarsi il Tribunale per i Minori.

Avverso detta decisione il dott. C. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del TAR circa il giudice competente a conoscere della domanda di accesso, insistendo per la pronuncia di illegittimità dell'atto preclusivo della conoscenza dei documenti richiesti. Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in resistenza.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) È fondato il motivo di impugnazione con il quale si contesta la declinatoria di giurisdizione del TAR in ordine al ricorso proposto dal dott. C. contro la decisione parzialmente negativa adottata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara in merito alla domanda di accesso a documenti amministrativi relativi alla carriera scolastica dei figli minori.

Il contenzioso investe, invero, il diritto dell'appellante all'ostensione ed alla cognizione di documenti detenuti dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione

ed è stato esercitato dall'odierno appellante nella qualità di genitore separato non affidatario dei figli minori, al quale l'art. 155, terzo comma, cod. civ. riconosce «il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione».

La disciplina dettata dal titolo V della legge n. 241/1990 assegna in via primaria all'Amministrazione che detiene i documenti l'obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso in relazione all'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata, che sorregga l'istanza al tal fine proposta (art. 22, lett. b), della legge n. 241/1990), nonché l'assenza di condizioni a ciò ostative, quali identificate in via generale dall'art. 24 della legge predetta o in via regolamentare dalla stessa Amministrazione interessata.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al diniego di accesso, espresso o tacito, o al differimento dello stesso. Si tratta di un'area di giurisdizione esclusiva attribuita "*ratione materiae*" a tutela dell'autonomo diritto di accesso quale configurato dal capo V della legge n. 241/1990, che si esercita attraverso un rito semplificato (essendo tra l'altro consentita la difesa in proprio del privato interessato) caratterizzato da specialità e da celerità della decisione quanto ai termini processuali, che non soffre deroghe in relazione alla competenza di altro giudice a conoscere della posizione soggettiva sostanziale cui l'esercizio del diritto di accesso si collega (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 650 del 30.07.1994).

La circostanza che la domanda di accesso a documenti relativi alla posizione dei figli minori sia formulata da parte coniuge destinatario di provvedimento di separazione non fa, pertanto, venir meno l'obbligo dell'amministrazione adita di prenderla in considerazione e di vagliare i presupposti per il suo eventuale esito positivo. In tale sede si dovrà tener conto di ogni eventuale disposizione dettata dal provvedimento giudiziario che ha dichiarato alla separazione dei coniugi con riguardo ai rapporti dei genitori con la prole minorenni, ove possa assurgere a condizione preclusiva dell'ostensione documentale.

Il controllo sul corretto esercizio del potere valutativo dell'Amministrazione in sede di deliberazione della domanda di accesso spetta al giudice amministrativo ed avviene in base ai dati obiettivi inerenti all'interesse alla conoscenza dei documenti, all'assenza di preclusioni di legge o regolamentari ed ai limiti eventualmente stabiliti dall'autorità giudiziaria ordinaria nella sentenza che ha disposto la separazione dei coniugi e dettato le regole sull'affidamento e sui rapporti genitoriali con la prole minorenni.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui è controversia la Sentenza della Corte di Appello di Torino dell'11.07.2002 che ha dichiarato la separazione dei coniugi non mette in discussione e non pone limiti e condizioni quanto alle modalità di esercizio, da parte del genitore separato e non affidatario dei figli, dell'autonomo diritto/dovere riconosciuto dall'art. 155, comma terzo, cod. civ. di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Detta sentenza si limita, infatti, ad introdurre d'ufficio modifiche alle cadenze settimanale stabilite nella decisione di primo grado in ordine alla possibilità del padre di vedere e tenere presso di sé i due figli, recependo il diverso criterio della gradualità del riavvicinamento

genitoriale, sotto il controllo delle esigenze psicologiche dei minori attraverso il supporto terapeutico del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Novara.

La pretesa del dott. C. di avere notizie sul profitto, inserimento scolastico ed impegno dei due figli, sugli istituti di iscrizione, nonché di disporre delle relative risultanze documentali si collega, quindi, in via astratta all'autonoma potestà del genitore non affidatario - il cui esercizio è qualificato dall'art. 155 per di più come doveroso - di vigilare sui livelli di istruzione e di apprendimento dei figli e non implica, sul piano sociale, momenti di convivenza caratterizzati da contatti fisico/affettivi.

Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata con rimessione del ricorso avanti al TAR per il Piemonte per la decisione nel merito.

Le spese di causa possono essere compensate per la presente fase di giudizio stanti i particolari profili della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
- dispone, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, della legge n. 1034/1971, il rinvio della controversia al Tar per il Piemonte;
- compensa fra le parti le spese di causa per la presente fase del giudizio.